



Gruppo Consiliare Italia dei Valori

**INTERROGAZIONE CON RISPOSTA SCRITTA
EX ART. 117 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO REGIONALE**

**Al signor Presidente
del Consiglio regionale**

Oggetto: Richiesta stato dei lavori, cronoprogramma e intendimenti di Regione Lombardia in merito all'impianto di smaltimento sito nel Comune di Montichiari (BS) a seguito del respingimento da parte del TAR Lombardia - sezione di Brescia - promossa dal Comune medesimo.

I SOTTOSCRITTI CONSIGLIERI REGIONALI

VISTA

La richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi del D.P.R. 12.04.96 e D.G.R. n. VI/39305 del 02.11.98, n. VI/39975 del 27.11.98 e n. VI/41269 del 05.02.99, relativa alla costruzione ed esercizio di un impianto sito in Montichiari (BS), località Levate, inerente operazioni di smaltimento (D1) di rifiuti speciali non pericolosi e speciali pericolosi non tossico nocivi, presentata in data 14 luglio 2003 dalla società GEDIT s.p.a. a Regione Lombardia D.G. Territorio ed Urbanistica U.O. Pianificazione e Programmazione Territoriale - Struttura V.I.A.;

VISTO

L'atto del Sindaco del Comune di Montichiari (BS) prot. 32683 del 03.12.2004 in merito alla Conferenza del 05.10.2004 per l'istanza di autorizzazione della discarica in oggetto, in cui si esprime parere negativo perché il territorio è già gravato da strutture analoghe, rilevanti interventi infrastrutturali ed è già fortemente antropizzata;



Regione Lombardia

IL CONSIGLIO

Gruppo Consiliare Italia dei Valori

VISTO

Il parere tecnico redatto dal Dott. Ing. Luigi Mille, via Scavi Romani 13, Desenzano del Garda (BS), in data 15.06.2005 in cui si esprime parere negativo all'autorizzazione della discarica in oggetto in quanto la documentazione presentata dalla ditta proponente è carente sotto molti aspetti e spesso in alcuni casi risulta completamente omessa;

VISTO

Il Decreto di Giunta Comunale di Montichiari (BS) n. 73 del 24.03.2006 "Indirizzi della Giunta in merito al progetto e studio di impatto ambientale - Discarica GEDIT spa" formulante indirizzo negativo in merito alle procedure di V.I.A. regionale per il progetto in oggetto;

VISTO

Il Decreto Regionale della D.G. Territorio ed Urbanistica n. 676 del 30.01.2008 "Progetto per la costruzione ed esercizio di un impianto di smaltimento (D1) di rifiuti speciali non pericolosi e speciali pericolosi, non tossico nocivi, in comune di Montichiari (BS). Committente GEDIT spa - Calcinato (BS). Pronuncia di compatibilità ambientale della Regione Lombardia ai sensi degli artt. 52, comma 2 del d. lgs. 152/06 - già art. 7 del D.P.R. 12.04.1996 ed art. 1 della L.R. 20/99" di espressione di giudizio positivo con prescrizioni circa la compatibilità del progetto in oggetto;

VISTO

Il Decreto di Giunta Comunale di Montichiari (BS) n. 74 del 16.04.2008 "Ricorso straordinario al Capo dello Stato per l'annullamento del Decreto R.L. 676 del 30.01.2008 della Direzione Generale Territorio ed Urbanistica", notificato al Presidente della Repubblica in data 24.04.2008;



Regione Lombardia

IL CONSIGLIO

Gruppo Consiliare Italia dei Valori

VISTO

I pareri negativi del Sindaco di Montichiari (BS) prot. 34433/2008 e 39651/2008 in merito alla Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTO

Il Decreto Regionale della D.G. Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile n. 2092 del 04.03.2009 "Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC) rilasciata alla ditta GEDIT spa, ai sensi del d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, allegato 1, punto 5.4, con sede legale in via Cavicchione di Sotto 1, Calcinato (BS) ed impianto in località Levate, Montichiari (BS)";

VISTO

Il Decreto di Giunta Comunale di Montichiari (BS) n. 54 del 24.03.2009 "Proposta di ricorso per l'annullamento del Decreto n. 2092 del 4.3.2009 della Direzione Generale Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile della Regione Lombardia", notificato al TAR Lombardia sezione di Brescia in data 15.04.2009, registro generale 428/2009;

VISTA

L'Ordinanza TAR Lombardia sezione di Brescia n. 600/2009 per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia del Decreto Dirigente 4.3.09 n. 2092, che respinge l'istanza cautelare per fondati profili di inammissibilità dell'istanza di sospensiva in quanto *"ritenuto che all'esito dell'acquisizione degli atti del fascicolo processuale del ricorso straordinario al Capo dello Stato emerge che in essa sono proposti i medesimi profili di censura contro atto (la V.I.A.) che è pregiudiziale a quello (l'A.I.A.) impugnato in questo giudizio, e ritenuto che stante il principio di alternatività tra rimedi giurisdizionali e straordinari (electa una via non datur recursus ad alteram) in caso di controversa inizialmente incardinata in sede amministrativa mediante un ricorso straordinario - poi dichiarato inammissibile per specifiche ragioni - anche i successivi atti, tutti connessi con quelli così impugnati, devono essere sottoposti a giudizio nella stessa sede (TAR Toscana, sez. II, 669/06)"*.



Regione Lombardia
IL CONSIGLIO

Gruppo Consiliare Italia dei Valori

INTERROGANO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA DELLA REGIONE LOMBARDIA ROBERTO FORMIGONI, LA GIUNTA REGIONALE LOMBARDA NONCHÉ L'ASSESSORE REGIONALE ALL'AMBIENTE, ENERGIA E RETI MARCELLO RAIMONDI PER CONOSCERE:

1. Quale sia ad oggi lo stato attuale dei lavori nonché il cronoprogramma per l'impianto in oggetto;
2. Alla luce dell'ordinanza del TAR Lombardia con la quale si è respinta l'istanza presentata dal Comune di Montichiari, come intendano procedere e se sono previste a riguardo modifiche al progetto originario.

Milano, 06 luglio 2010

Francesco Patitucci (IDV)

Gabriele Sola (IDV)

Stefano Zamponi (IDV)

Giulio Cavalli (IDV)

DOCUMENTO PERVENUTO
ALLE ORE 17,00
DEL 7/7/2010

SERVIZIO SEGRETERIA
DELL'ASSEMBLEA CONSILIARE

to Mgr